

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Calabria 7 giugno 2000, n. 310**

**Attuazione Decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 di disciplina degli impianti autostradali di distribuzione carburanti per autotrazione. «Direttive ai Comuni»..**

**in B.U.R.C. n. 46 del 23-6-2000**

**sommario**

DELIBERA

**Allegato alla deliberazione della G.R. n. 310 del 7 giugno 2000**

- Art. 1 (Nuove concessioni-Potenziamenti)
- Art. 2 (Modifiche impianti)
- Art. 3 (Trasferimento titolarità concessione)
- Art 4 (Rinnovo Concessione)
- Art. 5 (Collaudo impianti ed Esercizio provvisorio)
- Art. 6 (Funzioni di indirizzo e vigilanza)
- Art. 7 (Norma finale)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, con gli artt. 1 e 42 del Decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, sono conferite ai Comuni le funzioni relative al rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la distribuzione di carburanti per autotrazione sulle autostrade e loro raccordi, fino alla data di entrata in vigore della Legge regionale di cui all'art. 4 della Legge n. 59/1997;

RITENUTO nell'ambito del potere riconosciuto alla Regione, ai sensi dell'art. 117, comma 2 della Costituzione, doversi procedere alla emanazione di direttive regionali, relativamente ai compiti ed alle funzioni conferite dallo Stato ai Comuni con il Decreto legislativo n. 96/1999, nella materia di cui sopra;

VISTO l'art. 117, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'art. 4 della L. 59/1997,

VISTO il Decreto legislativo 96/1999;

VISTO il D.P.G.R. 24/6/1999 n. 354, ed in particolare l'art. 2, lett. a) e b);

Su conforme proposta dell'Assessore al ramo Ing. Pietro Fuda, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente settore, nonché della positiva verifica effettuata dal Dirigente Gene-

rale del 7.mo Dipartimento, che si è espresso anche sulla non assoggettabilità dell'atto a controllo ai sensi della Legge 15/5/1997, n. 127, a voti unanimi.

**DELIBERA**

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato di:

- approvare l'allegato testo costituito da n. 7 articoli che è parte integrante della presente deliberazione, relativo alla disciplina delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato ai Comuni con Decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, in materia di concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione di carburanti per autotrazione sulle autostrade e loro raccordi;

- dare mandato al Settore 25 «Commercio» per l'esecuzione del presente provvedimento;

- dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BUR;

- dare atto che la presente deliberazione ai sensi della Legge n. 127/97, non è soggetta a controllo.

Il Segretario

Il Presidente

F.to: Mirante

F.to: Chiaravallotti

***Allegato alla deliberazione della G.R. n. 310 del 7 giugno 2000***

SETTORE COMMERCIO

ATTUAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 1999 n. 96 DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI AUTOSTRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE DIRETTIVE AI COMUNI

(Sino all'entrata in vigore della L.R. art. 4, comma 5 della Legge 59/97)

**Art. 1 (Nuove concessioni-Potenziamenti)**

1. La domanda per il rilascio di concessione per l'installazione di nuovo impianto autostradale di carburanti nonché quella per il rilascio di autorizzazione al potenziamento di un impianto già esistente, deve essere presentata al Comune sul cui territorio insiste l'impianto, corredata del preventivo assenso all'installazione dell'impianto, rilasciato dall'A.N.A.S. o, in caso di viabilità data in concessione, dalla Società titolare della concessione autostradale, nonché del parere dei Vigili del Fuoco, in merito alla sicurezza dell'impianto, dell'U.T.F., in merito agli aspetti tecnico fiscali e della Soprintendenza per i beni ambientali ed artistici, quest'ultimo, limitatamente alle località sottoposte a vincolo secondo le leggi vigenti. Copia della richiesta va inviata per conoscenza alla Regione Calabria, Settore Commercio.

2. Alla Domanda devono essere allegati:

- a) documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;
  - b) adeguata relazione tecnica dell'impianto;
  - c) documentazione o autocertificazione da cui si evince il possesso da parte del richiedente dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico organizzativa ed economica ai sensi degli artt. 5-6 e 7 del D.P.R. n. 1269/71;
  - d) per l'installazione di prodotti G.P.L. e/o metano, il Comune deve verificare la compatibilità urbanistica dell'insediamento e citarla nell'atto di concessione.
3. Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, con atto deliberativo del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. f) della Legge 142/90 rilascia la concessione richiesta, inviando copia della stessa al richiedente ed agli Enti ed Uffici di cui al comma 1.
4. Copia della deliberazione della concessione, ai fini del monitoraggio regionale e nazionale degli impianti, ai sensi del Decreto legislativo n. 32/98, va inviata alla Regione Calabria, Settore commercio.

### **Art. 2 (Modifiche impianti)**

1. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche:
- a) sostituzione di distributori a semplice erogazione o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
  - b) aumento o diminuzione del numero delle colonnine per prodotti già autorizzati;
  - c) installazione di apparecchi accertatori per carta di credito;
  - d) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per l'erogazione di altri prodotti;
  - e) cambio di destinazione dei serbatoi;
  - f) sostituzione e aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante;
  - g) sostituzione dei miscelatori manuali con altri, elettrici od elettronici;
  - h) installazione apparecchiature self-service post-pagamento;
  - i) installazione delle apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri già autorizzati.
2. Le modifiche sono, in via preventiva comunicate al Comune competente per territorio, ai VV.FF. e all'U.T.F, alla Società titolare della concessione autostradale, alla Regione Calabria, Settore commercio e realizzate conformemente alle norme di sicurezza e di quelle fiscali. La corretta realizzazione delle modifiche, deve risultare dal verbale di collaudo, redatto dalla competente commissione di cui all'art. 13 del piano regionale per la distribuzione di carburanti per autotrazione.
3. Il Comune, con atto deliberativo del Consiglio Comunale, approva la concessione e ne trasmette copia all'interessato e agli Enti ed Uffici di cui all'art. 1, comma 1.

### **Art. 3 (Trasferimento titolarità concessione)**

- 1 La domanda di trasferimento della titolarità della concessione, è inoltrata al Comune competente per territorio, sottoscritta dal cedente e dal cessionario e deve contenere l'indicazione degli elementi per l'identificazione dell'impianto.
2. La domanda deve essere corredata da:
- a) dichiarazione di assenso della Società titolare della concessione autostradale;
  - b) documentazione da cui si evince la disponibilità dell'impianto da parte del cessionario;
  - c) documentazione o autocertificazione da cui si evince che il cessionario è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5-6 e 7 del D.P.R. n. 1269/71;
  - d) parere dell'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF).
3. la concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.
- 4 Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, con atto deliberativo del Consiglio Comunale, provvede al trasferimento della titolarità della concessione ed invia successivamente copia al cessionario, al cedente e agli Enti ed Uffici di cui all'art. 1 comma 1.

### **Art 4 (Rinnovo Concessione)**

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di distribuzione carburanti autostradale, va presentata al Comune competente per territorio, almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale.
2. la domanda è corredata da;
- a) assenso da parte della Società titolare della concessione autostradale alla permanenza dell'impianto;
  - b) documentazione o autocertificazione da cui si evince che il titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnica organizzativa ed economica, ai sensi degli artt. 5-6 e 7 del D.P.R. 1269/71 ;
  - c) parere dei VV.FF. sulla sicurezza dell'impianto, dell'U.T.F. per gli aspetti tecnico fiscali e della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, solo se l'impianto è situato in località sottoposta a vintoli, ai sensi delle leggi vigenti in materia. Copia della domanda è inviata per conoscenza alla Regione Calabria, Settore commercio.
3. Il rinnovo delle concessioni è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto, rilevabile dal verbale redatto dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, qualora l'impianto non sia stato revisionato negli ultimi tre anni.
3. Il Comune competente per territorio, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata documentazione, con delibera del Consiglio Comunale provvede al rinnovo della concessione, previo accertamento di cui al comma 3 ed

invia copia del provvedimento al concessionario ed agli Enti ed Uffici di cui all'art. 1, comma 1.

### **Art. 5 (Collaudo impianti ed Esercizio provvisorio)**

1. Ad ultimazione dei lavori, gli impianti sono soggetti a collaudo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 1269/71 da parte della commissione di cui all'art. 13 del Piano regionale carburanti (del. Consiglio reg.le n. 584/95).

2 Al collaudo assiste un rappresentante della Ditta richiedente.

3 Il collaudo deve essere effettuato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

4 Copia del verbale di collaudo, nel quale vanno indicati gli estremi della concessione, viene trasmessa al concessionario e agli Enti ed Uffici di cui all'art. 1, comma 1.

5 Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.

6 In attesa del collaudo e su richiesta del concessionario, il Comune competente può concedere, con Decreto del Sindaco, l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta (180) giorni, prorogabili, previa presentazione della seguente documentazione:

a) perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, comprovante il rispetto delle norme di sicurezza nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato o comunicato;

b) richiesta ai VV.FF. del certificato di prevenzione incendi da parte del concessionario, con l'impegno di questi all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai Vigili del Fuoco.

### **Art. 6 (Funzioni di indirizzo e vigilanza)**

1. La Regione Calabria, esercita le funzioni di indirizzo affinché i Comuni attuino in modo uniforme, quanto previsto dalla presente deliberazione e vigila, con i Comuni interessati, sulla osservanza delle direttive in essa contenute.

### **Art. 7 (Norma finale)**

1. Per quanto non espressamente citato nel presente provvedimento, vanno applicate le norme contenute nell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in Legge con modificazioni, con Legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nonché del D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269, contenente le norme di esecuzione del citato art. 16.

---

#### **note**

---

*Id 576*